



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
DECRETO

Il Collegio, nelle persone dei Magistrati
dott. Silvia Migliori, Presidente
dott. Francesca Neri, Giudice rel.
dott. Arianna D'Addabbo, Giudice

Nella causa civile iscritta al n. r.g. vol. **884/2023** promossa da:

YYY (C.F. omissis), con il patrocinio dell'avv. SPADA FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. SPADA FRANCESCA

ricorrente

contro

XXX (C.F. omissis), con il patrocinio dell'avv. POLITINO DANIELA e dell'avv. DI MAIO MARCO (DMIMRC80A19G273X) VIA GARIBALDI 7 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI 7 BOLOGNA presso il difensore avv. POLITINO DANIELA

resistente

con l'intervento del PM

INTERVENUTO

ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART. 9 L. DIV.

Le parti hanno contratto matrimonio nel 2004, dall'unione sono nati i figli omissis nel 2005, omissis nel 2008 e omissis nel 2010; il procedimento di separazione è iniziato nel 2015 e, pronunciata la separazione, con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata su ricorso congiunto, è stato concordato l'affido condiviso dei figli, il loro collocamento prevalente presso la madre, in abitazione di sua esclusiva proprietà, l'impegno dei genitori a seguire, insieme ai figli, un percorso con la psicologa Dott.ssa Tura finalizzato alla ripresa dei rapporti padre-figli, che si dava atto essere al momento interrotti, essendo sospesa la frequentazione fra loro, e in particolare

finalizzato a pervenire a una frequentazione che prevedesse la permanenza dei figli presso il padre a fine settimana alternati da sabato mattina a domenica ore 21, oltre a un pomeriggio infrasettimanale comprensivo della cena, oltre a metà delle vacanze natalizie e pasquali e a due settimane non consecutive durante le vacanze estive; è stato concordato l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento dei figli con la somma di euro 480 mensili per ciascuno e il 70% delle spese straordinarie definite come da Protocollo del Tribunale, nonché a versare alla moglie euro 140 mensili a titolo di assegno divorzile.

Il ricorrente, prima del divorzio, era andato a vivere in un appartamento in locazione insieme alla nuova compagna, e nel 2017 aveva avuto da lei una figlia; trattasi di un appartamento di cui egli ha la nuda proprietà e la madre l'usufrutto, per il quale versava e versa ancora alla madre un canone di locazione mensile di euro 550 (circostanza non contestata), da ritenersi suddiviso a metà fra lui e la compagna, dunque per un esborso personale mensile pari ad euro 275; la sua situazione abitativa ad oggi non risulta mutata.

All'epoca del divorzio YYY, medico convenzionato col SSN, aveva un'entrata netta mensile di circa euro 5.082 per 12 mensilità (in base all'Unico PF a.i. 2018); nell'anno di imposta 2018 ha infatti registrato un imponibile annuo di euro 98.078, in aumento rispetto agli anni precedenti (78.290 nell'a.i. 2017 e 58.694 nell'a.i. 2016) e cresciuto ulteriormente negli anni successivi; nell'a.i. 2019 ha avuto infatti un imponibile annuo di euro 111.548, nel 2020 di euro 115.578 e nel 2021 di euro 138.934, corrispondente a un netto medio mensile, per 12 mensilità, di euro 7.800.

La moglie era impiegata a tempo parziale per il Comune di omissis, poi dal 2021 è stata assunta a tempo pieno, sempre come impiegata e col medesimo inquadramento (amministrativo categoria C2) dalla Regione Emilia Romagna.

Nell'anno di imposta 2017 ha avuto un imponibile annuo di euro 16.753, nell'anno di imposta 2018 di euro 17.377, nell'anno di imposta 2019 di euro 16.132, in base ai Mod. 730 depositati, dai quali si evince che il reddito da lavoro ammontava a circa 13.000 euro (il resto derivava probabilmente dal contributo al mantenimento da parte del marito); in base alle Certificazioni Uniche depositate, nell'anno di imposta 2019 il reddito da lavoro imponibile è di euro 13.401, nel 2020 di euro 14.366, e nel 2021, quando è avvenuto il passaggio alla Regione e al tempo pieno, ad euro 19.358; la ricorrente è passata da un netto da lavoro di circa euro 1.100 mensili nel 2019 a un netto da lavoro di circa euro 1.387 nel 2021.

Con decreto ex art. 9 l. div. in data 11-10-2022, a seguito di procedimento introdotto dalla XXX e terminato con l'accoglimento di conclusioni congiunte, il Tribunale ha dato atto della rinuncia da parte di YYY al proprio 50% dell'assegno unico, a fronte dell'accollo integrale da parte della

XXX delle spese delle psicoterapie per i figli Giulia e Giovanni; l'assegno unico ammonta complessivamente ad euro 541,60 mensili.

Col ricorso introduttivo del presente giudizio, YYY chiede la conferma dell'affido condiviso dei figli e del loro collocamento prevalente presso la madre, l'attuazione del calendario di visita come era stato previsto nella sentenza di divorzio - presupponendosi, però, in quella sede, il buon esito del percorso con la dott.ssa Tura, interrotto tuttavia a gennaio 2020 - , la riduzione del contributo al mantenimento dei figli ad euro 400 per ciascuno, la riduzione della quota di spese straordinarie a proprio carico, alla misura del 50%, spese straordinarie da definire secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna; chiede altresì la revoca dell'assegno divorzile per la moglie, la conferma dell'attribuzione a lei dell'assegno unico per i figli al 100%, e, in via istruttoria, una ctu *in ambito psicologico, al fine di promuovere un riavvicinamento del padre con i figli ed individuare una esatta modalità di frequentazione degli stessi fornendo sostegno psicologico ai genitori ed ai minori e coinvolgendo quest'ultimi se considerato opportuno in tale percorso.*

SI costituiva la XXX, chiedendo respingersi l'istanza di ctu perché esplorativa e chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente e chiedendo l'aumento del contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli fino ad euro 750 mensili per ciascuno, oltre all'80% delle spese straordinarie da definire in base al Protocollo del Tribunale di Bologna, e una frequentazione padre-figli libera e rispettosa della volontà dei minori.

All'udienza del 9.5.2023 comparivano personalmente le parti coi rispettivi difensori e il ricorrente, in particolare, rappresentava che il percorso col dott. Rossi, suo terapeuta di fiducia, coinvolto nel progetto insieme alla dott.ssa Tura, era stato sospeso concordemente col professionista a fine 2022; allegava che il fallimento del suo riavvicinamento ai figli ad opera della dott.ssa Tura fosse dovuto alla mancata collaborazione da parte della madre e al fatto che la Tura avesse preso le parti di lei; in particolare si verbalizzava:

nel percorso con la Tura è mancata la collaborazione materna e la dott.ssa Tura a mio avviso ha fallito, perché in un anno li ho visti due ore con la Tura presente in un bar di San Lazzaro. Ritengo che la Tura abbia preso le parti della madre spudoratamente, adducendo sempre delle scuse, tipo malattie della Tura, della madre e dei bambini per evitare di fare incontrare padre e figli.

quindi, preso atto del fallimento del percorso concordato con la Tura, si chiede l'alternativo percorso di una ctu.

si oppone all'audizione dei minori, non contestando che essi verrebbero solo a ripetere che non vogliono vedere il padre, circostanza che è proprio quella alla quale il ricorrente vuole trovare un rimedio.

La difesa della resistente *si riporta alla comparsa e alla relazione della dott.ssa Tura che individua le ragioni del fallimento del percorso. Prende atto che controparte non contesta che i figli non vogliono vedere il padre. Si oppone alla ctu in quanto generica, non ritenendo che la ctu equivalga a un percorso di ricostruzione del rapporto genitore-figli. Chiede, se ritenuto utile, l'audizione della dott.ssa Tura.*

l'Avv. Politino osserva che sulle allegazioni economiche non vi sono specifiche contestazioni di controparte. [...] si riporta ai documenti depositati, sottolineando che l'aumento delle capacità economiche si riduce a poche centinaia di euro, e che la madre ha in atto una cessione del quinto, contratta per far fronte alle spese straordinarie dei ragazzi.

YYY dichiara che è stata una sua scelta, in quanto ha voluto far intraprendere ai ragazzi percorsi di psicoterapia privata, accollandosi le relative spese come da accordi presi in Tribunale (si veda il provvedimento rel. Porreca).

YYY dichiara che egli non era d'accordo che i percorsi di psicoterapia dei figli fossero fatti completamente nel settore privato, non contestando tuttavia che ve ne fosse l'indicazione, e rammenta che su proposta del Rel. Porreca si sono accordati che l'assegno unico fosse attribuito totalmente alla madre e che la stessa si accollasse le spese di psicoterapia.

All'udienza del 7 e del 20 settembre 2023 erano sentiti i minori; dalla lettura delle dichiarazioni rese emerge con tutta evidenza che gli stessi, basandosi su circostanze oggettive, percepiscono il padre come assolutamente disinteressato alle loro vite e che per questa ragione non intendono riallacciare i rapporti con lui; dalle dichiarazioni di omissis, confermate da alcuni documenti in atti (4 e 25 resistente), emerge altresì che in diverse occasioni egli ha impedito loro di svolgere attività e partecipare a iniziative anche formative importanti, facendo mancare il proprio consenso, ovvero ritardandolo, ovvero concedendolo, ma solo a condizione che la relativa spesa se la accollasse integralmente la madre, pur nella consapevolezza della notevole disparità economica, a proprio vantaggio, rispetto alla ex moglie.

Da ultimo, egli ha ritirato il proprio consenso al percorso psicologico di omissis con la dott.ssa Salmi, psicoterapeuta che lo segue da circa tre anni, sia per le problematiche DSA che per la psicoterapia; lo stesso omissis ha espresso al Giudice la volontà di tornare da questa psicoterapeuta; dalle parole della sorella omissis è emerso, inoltre, come il fratello stia attraversando un periodo difficile, tanto che *ci sono delle mattine che fa fatica ad alzarsi dal letto e rimane a letto tutto il giorno.*

Le difese hanno chiarito che *la revoca del consenso è avvenuta a febbraio 2023, è stato solo consentito alla Salmi di chiudere l'attività di test per poi mandare i risultati alla scuola per le necessità scolastiche della programmazione DSA*; la difesa del ricorrente ha allegato che la revoca del consenso è stata motivata dal fatto che *non c'era un coinvolgimento col padre durante il percorso, ogni volta che il padre chiedeva un colloquio informativo la risposta era che la dott.ssa aveva già parlato con la madre, inoltre lui non aveva visto un miglioramento del ragazzo nel corso degli anni quindi voleva proporre un nuovo specialista*; dal doc. sub A depositato dalla resistente, che è la comunicazione scritta da parte di YYY della revoca del consenso alla prosecuzione della psicoterapia, emergono motivazioni poco convincenti, in particolare si ritiene del tutto irrilevante che la psicoterapeuta sia nata lo stesso anno della ricorrente (sic!), e che non abbia organizzato un incontro protetto fra lui e omissis, in quanto non risulta che ciò fosse parte del programma psicoterapeutico; la circostanza che la disponibilità a un colloquio col padre fosse stata data solo a

distanza di più settimane si ritiene che rientri nella normalità, a nulla rilevando le risultanze di un sito internet che non è detto che riporti in maniera completa gli impegni del professionista.

Si sottolinea, inoltre, che la Dott.ssa Tura nella sua relazione sub doc. 22 ricorrente ha esplicitato lo svolgimento del percorso e dalla stessa si evince che non vi è stata alcuna condotta ostativa da parte della madre al riavvicinamento padre-figli, ma che, semmai, il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato causato dalla scarsa disponibilità paterna (difficoltà a ricavare momenti liberi dal lavoro; mancata risposta a messaggi dei figli; dimenticanza di ricorrenze per loro importanti); tali considerazioni non sono state contestate dalla difesa del ricorrente in maniera specifica e comunque, a fronte della chiara volontà espressa dai ragazzi, una ctu si appalesa del tutto esplorativa.

Piuttosto, la capacità genitoriale paterna, che finora non è mai stata messa in dubbio dalla resistente, la quale ha sempre acconsentito a mantenere l'affido condiviso dei tre figli, va in questa sede rivalutata, alla luce delle circostanze che sinteticamente di seguito si illustrano.

Nonostante le sue notevoli capacità economiche, e nonostante non abbia contestato mai la necessità di una psicoterapia per i figli (tutti e tre, in quanto quello di omissis era un percorso attivato inizialmente per il DSA ma poi, incontestatamente, aveva assunto anche il carattere di una psicoterapia), egli si è rifiutato di contribuire, accampando la motivazione della possibilità di poter far effettuare ai ragazzi un percorso nell'ambito della sanità pubblica, che notoriamente – e a maggior ragione avrebbe dovuto saperlo lui, che fa il medico di medicina generale convenzionato col SSN – si sa essere una realtà perennemente a corto di risorse e generalmente non in grado di soddisfare in maniera tempestiva le reali esigenze di cura degli utenti.

Lascia perplessi, invero, che la madre abbia accettato, se non per quieto vivere, di accollarsi l'intero costo della psicoterapia di omissis e omissis, a fronte della concessione, da parte del padre, della metà di assegno unico a lui spettante per legge, corrispondente a circa euro 270, dato che, apparentemente, tale importo era inferiore ai costi della psicoterapia per i due ragazzi, considerato che YYY aveva accettato di contribuire al 70% delle spese straordinarie; tant'è vero che la XXX si è trovata a dover effettuare una cessione del quinto dello stipendio per affrontare (anche) tali spese (circostanza non specificamente contestata, si veda il doc. 14 resistente, cioè il cedolino stipendiale del mese di gennaio).

Non risulta che il padre si sia mai interessato dei percorsi scolastici dei figli andando a colloquio con i loro insegnanti; non è stato contestato, e, come detto sopra, è, anzi, provato, che egli abbia fatto mancare il proprio consenso ad attività ed esperienze cui i ragazzi tenevano, ovvero lo abbia subordinato all'accollo da parte della XXX dell'intera spesa, che pare, avendo presente i redditi

delle parti, un atteggiamento poco rispettoso delle esigenze dei figli e del tutto incurante della difficile posizione in cui metteva la madre.

Da ultimo, la revoca del consenso al proseguimento del percorso psicoterapeutico di omissis con la Dott.ssa Salmi, peraltro dallo stesso ragazzo a lui direttamente richiesto (doc. 26), pare una scelta immotivata (per quanto si è detto sopra), non ragionevole e dannosa per Omissis, indipendentemente dal fatto che il padre abbia poi proposto di proseguire il percorso con una psicologa di suo gradimento, oppure con altra, di gradimento della madre, ma comunque diversa dalla dott.ssa Salmi; peraltro sul punto la difesa del ricorrente non è stata chiara, in quanto pare che il padre ponga il proprio gradimento come condizione imprescindibile per dare il proprio consenso, anche indipendentemente dal gradimento della madre.

Dal momento che il ragazzo ha, da anni, un rapporto di fiducia con questa professionista, e dal momento che, circa la bravura della stessa, l'unica cosa che si può constatare è che il restare a letto tutto il giorno invece che andare a scuola o altrove risulta un comportamento insorto in Omissis in coincidenza, quantomeno temporale, con l'interruzione (rectius, mancata ripresa, dopo la pausa estiva) degli incontri con la dott.ssa Salmi, non può che constatarsi che la revoca del consenso da parte del padre stia avendo delle conseguenze molto negative sulla salute psicologica del figlio

All'udienza del 20-9-2023 la difesa della resistente, ha così mutato le proprie conclusioni:

Alla luce delle dichiarazioni rese dai figli chiede inoltre l'affidamento dei figli alla madre in via esclusiva con facoltà di assumere autonomamente le decisioni in materia di psicoterapia.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, rammentato che *È sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli senza che egli sia vincolato dalle domande delle parti* (da ultimo Cass., ordinanza n. 4381/2022), va disposto l'affido dei tre minori in via esclusiva alla madre con facoltà di assumere autonomamente tutte le decisioni di maggior interesse per i figli, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo, quelle in materia di salute, istruzione, scelta della residenza abituale, richiesta e ottenimento di documenti, anche di identità e validi per l'espatrio. I figli restano ovviamente collocati presso la madre in via prevalente e vedranno il padre solo se, quando, e con le modalità che vorranno.

Circa le questioni economiche, alla luce di quanto sopra esposto sulla condizione economica delle parti, va accolta la domanda di aumento del contributo al mantenimento ordinario, fino ad euro 700 mensili per ciascun figlio; si consideri, infatti, che, dal 2020 ad oggi, il reddito netto mensile della moglie è aumentato di circa due-trecento euro mensili (senza tener conto, peraltro, della cessione del quinto), mentre quello del marito è aumentato di circa 2.000 euro mensili. Inoltre i figli sono

cresciuti e le loro esigenze aumentate, e gli stessi vengono mantenuti in via diretta esclusivamente dalla madre.

Pertanto, anche quanto alle spese straordinarie, ferma la spettanza dell'assegno unico al 100% alla madre in forza dell'affido esclusivo, al padre toccherà contribuire per l'80% alle spese straordinarie, nessuna esclusa, ivi comprese, dunque, quelle della psicoterapia.

Quanto all'assegno divorzile, la relativa domanda di revoca non può che essere respinta, dato che, se da un lato è vero che dal 2021 la resistente ha iniziato a lavorare a tempo pieno, è anche vero che tale cambiamento, come si è detto, non ha comportato un diverso inquadramento (è sempre un amministrativo Categoria C 2) e, nonostante il piccolo miglioramento stipendiale, permane – anzi è probabilmente aumentato – un notevole divario con il reddito del marito, che è aumentato proporzionalmente in misura maggiore; non vi è dubbio, inoltre, che, così come era stato durante la convivenza matrimoniale, la madre abbia continuato, anche dopo la separazione e dopo il divorzio, ad assumere su di sé la stragrande maggioranza, anzi la totalità, al momento, dei compiti di cura della prole, a tutto vantaggio della possibilità del marito (ora ex) di migliorare la propria condizione professionale ed economica; la madre, peraltro, fino al 2021 aveva scelto di lavorare part time proprio per seguire di più i figli, e tale sacrificio delle proprie aspettative di carriera, economiche e di prospettive pensionistiche, era stato riconosciuto dal marito, dato che il riconoscimento dell'assegno divorzile era parte delle conclusioni congiunte del divorzio e non era venuto meno a seguito del procedimento ex art. 9 l. div. svoltosi nel 2020.

Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minime per quella istruttoria e decisoria, dal momento che l'istruttoria si è limitata all'ascolto dei tre minori e alla produzione di documenti e la fase decisionale si è limitata alla precisazione delle conclusioni – modificate – a verbale di udienza.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione, anche istruttoria disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza di divorzio 1148/2019 come modificata dal decreto ex art. 9 l. div., così provvede:

1 – dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori omissis alla madre; ella potrà assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per i figli, ivi comprese, a titolo esemplificativo, quelle in materia di salute, istruzione, scelta della residenza abituale, richiesta e ottenimento di documenti, anche di identità e validi per l'espatrio; il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;

2 – dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 700 per ciascun figlio al genitore collocatario, su conto corrente intestato al medesimo che gli verrà tempestivamente comunicato; tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT; pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli, ivi comprese quelle per la psicoterapia di tutti i figli, nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre; si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:

Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:

spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.

Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:

- *spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).*
- *Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.*
- *Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.*
- *Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.*
- *Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato; uscite scolastiche senza pernottamento.*
- *Visite specialistiche prescritte dal medico di base; ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti; spese mediche aventi carattere d'urgenza.*

Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .

Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.

Rimborso delle spese straordinarie

Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.

La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.

Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.

La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.

Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.

SI dà atto che l'assegno unico per i figli continua ad essere percepito integralmente dalla madre in ragione dell'affido esclusivo dei figli a lei;

3 – conferma l'obbligo a carico del ricorrente di versare alla resistente a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 140 mensili, da rivalutare annualmente secondo l'indice Istat, con decorrenza dalla data della sentenza di divorzio;

4 - condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 4.900 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori come per legge.

Si comunichi.

Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25-9-2023

Il Giudice rel.

dott. Francesca Neri

Il Presidente

dott. Silvia Migliori